



Spett.le Ministero della Transizione Ecologica  
(ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo  
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
Fax 06/57225994  
PEC [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Chieti, 07/09/2021

**OGGETTO:** Progetto per l'installazione di un impianto eolico denominato "Lisa", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 48 MW, e delle relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili, da localizzarsi nei territori comunali di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BV). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l. Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5967, data di presentazione dell'istanza 24/03/2021 – **Chiarimenti in merito alle controdeduzioni della società RWE Renewables Italia srl**

La sottoscritta Renexia S.p.A., società con sede legale ed amministrativa in Chieti (CH), Viale Abruzzo 410, CF e PI 02192110696, PEC [renexia@pec.totoholding.it](mailto:renexia@pec.totoholding.it), legalmente rappresentata dal Sig. Bergonzi Lino, nato ad Pavia (PV) il 11/09/1947 e domiciliato per la carica presso la sede della società, titolare delle richieste di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del Progetto di un impianto eolico nei comuni Morcone (BN) e Campoletto (BN). **Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5522, data di presentazione dell'istanza 10/09/2020,**

con la presente, in riferimento alle controdeduzioni riportate dalla società RWE Renewables Italia srl (di seguito semplicemente "RWE"), e disponibili sul sito di codesto Ministero a far data dal 08/08/2021 con Protocollo m\_amte.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0084692.02-08-2021, intende precisare quanto segue.

In primo luogo, relativamente alla contestazione da parte della RWE, secondo cui la scrivente non avrebbe inviato in tempo utile le proprie osservazioni al progetto, si deve evidenziare che le suddette osservazioni sono state trasmesse tempestivamente a mezzo pec in data 01/07/2021 e a tal proposito si allega copia della pec inviata a codesto Ente.

In secondo luogo, la scrivente non ritiene corretta l'affermazione contenuta nelle controdeduzioni della RWE Renewables Italia srl secondo cui "non sussistono i presupposti per la valutazione cumulativa del Progetto Lisa con il progetto di Renexia S.p.A" essendo il progetto della scrivente in iter autorizzativo presso codesto ente, ed in attesa di valutazione, ed anzi le considerazioni della controdeducente risultano del tutto pretestuose.

Ed invero, RWE non poteva non considerare, anche con riferimento allo studio di impatto ambientale, il progetto presentato anzitempo da Renexia, che per sua stessa ammissione è tuttora pendente presso la Regione Campania. Tanto risulta confermato anche dal richiamo al punto 5 dell'Allegato VII, alla Parte II, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Contenuti dello Studio di impatto ambientale" effettuato dalla stessa RWE, in quanto la disposizione citata prevede che debbano essere presi in considerazione i progetti "esistenti" e non solo quelli approvati, ovvero i soli impianti già esistenti, come appare aver fatto, invece, RWE.

Sulla preesistenza del progetto della scrivente non vi è dubbio, ed anzi, come si è visto, tale circostanza è confermata dalla stessa RWE, mentre, contrariamente a quanto accennato da quest'ultima, Renexia non doveva (o meglio non poteva) prendere in considerazione un

RENEXIA S.p.A.

Società per Azioni soggetta  
all'Attività di Direzione e coordinamento  
di Toto Holding S.p.A

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA  
Viale Abruzzo, 410  
66100 Chieti (CH) Italy  
Tel. +39 0871 58745 r.a.  
Fax +39 0871 5874413

[info@renexia.it](mailto:info@renexia.it)

[www.renexia.it](http://www.renexia.it)  
[www.totoholding.it](http://www.totoholding.it)



RENEXIA S.p.A.  
Viale Abruzzo, 410  
66100 Chieti (CH) Italy  
Tel. +39 0871 58745  
Fax +39 0871 5874413

progetto che ancora non era stato presentato, e quindi, anche da questo punto di vista, la proposta della scrivente risulta del tutto conforme alle previsioni di legge.

Appare opportuno segnalare, al riguardo, che la scrivente ha presentato domanda di VIA a settembre 2020, mentre la società RWE solo a marzo 2021.

Né la società può sostituirsi alla Regione o al Giudice ed autonomamente non tenere conto di un progetto precedentemente presentato, risultando, pertanto, del tutto inconferente il riferimento al giudizio da questa proposto avverso l'attribuzione del numero di protocollo all'istanza di autorizzazione unica richiesta dalla scrivente alla Regione Campania (TAR Campania-Napoli, R.G. n. 5222/2020).

Ed invero, senza voler considerare anche in questa sede l'infondatezza delle censure avanzate da RWE nel giudizio citato (ed ivi precisamente contestate), spetta certamente al Giudice e non alla parte decidere sulla questione, con ogni successiva conseguenza di legge. Non può, inoltre non evidenziarsi come RWE, nelle proprie controdeduzioni abbia solo accennato alla circostanza che nell'ambito del suddetto giudizio la società scrivente abbia presentato a sua volta ricorso incidentale (che per comodità si allega alla presente) per contestare le gravi criticità della domanda di A.U. presentata dalla stessa RWE, che ne comportano invece certamente l'improcedibilità.

A conferma della non sufficienza della presentazione del mero ricorso rispetto alla presente procedura di valutazione di impatto ambientale, non si può non rappresentare, inoltre, che la stessa RWE, alla Camera di Consiglio del 31.03.2021, ha rinunciato alla relativa domanda cautelare.

Al contrario, con le controdeduzioni in oggetto RWE ha espressamente confermato la sovrapposizione del proprio progetto con quello precedentemente presentato da Renexia, di cui, però, ha dichiarato di non averne scientemente tenuto conto, con conseguente inammissibilità, inaccogliibilità o comunque improcedibilità della domanda di VIA.

Allegati:

- ricevute di consegna osservazioni;
- ricorso incidentale.

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento in merito, si invitano le SV a contattare:

- Rosalba Sticca, Email [r.sticca@renexia.it](mailto:r.sticca@renexia.it), Tel. 3356313176

Distinti saluti

Renexia S.p.A.  
Lino Bergonzi

RENEXIA S.p.A.

Società per Azioni soggetta  
all'Attività di Direzione e coordinamento  
di Toto Holding S.p.A

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Viale Abruzzo, 410  
66100 Chieti (CH) Italy  
Tel. +39 0871 58745 r.a.  
Fax +39 0871 5874413

[info@renexia.it](mailto:info@renexia.it)

[www.renexia.it](http://www.renexia.it)  
[www.totoholding.it](http://www.totoholding.it)

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a **Lino Bergonzi**

in qualità di legale rappresentante della Società **Renexia S.p.A.**

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

Progetto per l'installazione di un impianto eolico denominato "Lisa", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 48 MW, e delle relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili, da localizzarsi nei territori comunali di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BV).  
Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l. **Codice Pratica 5967 del 24/03/2021**

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**


*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) **Interferenze tecniche con il progetto della scrivente Codice Procedura 5522**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)*

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)



- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) **Interferenze tecniche con il progetto della scrivente di cui al Codice Procedura VIP 5522**

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Da verifiche effettuate sulla base della documentazione resa disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, è data rilevare una evidente interferenza tra le turbine del progetto proposto dalla RWE Renewables Italia S.r.l., recante codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5967 ed il progetto della scrivente, individuato, invece, con il codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5522. Difatti le n. 8 turbine eoliche previste dal progetto RWE Renewables Italia S.r.l. sono situate ad una distanza inferiore ai 3 diametri individuati come limite per ridurre al minimo le potenziali interferenze tra i due impianti in progettazione (si veda Allegato 3).

---

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni Tecniche Progetto (*inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente*)

Luogo e data **CHIETI, 01/07/2021**

(*inserire luogo e data*)

Il/La dichiarante



(Firma)



RENEXIA S.p.A.  
Società per Azioni soggetta  
all'Attività di Direzione e coordinamento  
di Toto Holding S.p.A.

### **ALLEGATO 3 – Osservazioni Tecniche al Progetto**

**Spett.le Ministero della Transizione Ecologica**

(ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fax 06/57225994

PEC [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Chieti, 01/07/2021

**OGGETTO: OPPOSIZIONE** al progetto per l'installazione di un impianto eolico denominato "Lisa", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 48 MW, e delle relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili, da localizzarsi nei territori comunali di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BV). Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l. **Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5967, data di presentazione dell'istanza 24/03/2021.**

La sottoscritta Renexia S.p.A., Società con sede legale ed amministrativa in Chieti (CH), Viale Abruzzo 410, C.F. e P.I. 02192110696, PEC [renexia@pec.totoholding.it](mailto:renexia@pec.totoholding.it), legalmente rappresentata dal Sig. Bergonzi Lino, nato ad Pavia (PV) il 11/09/1947 e domiciliato per la carica presso la sede della Società, titolare delle richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del Progetto di un impianto eolico nei comuni Morcone (BN) e Campolattaro (BN). Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5522, data di presentazione dell'istanza 10/09/2020.

con la presente

**SI OPPONE**

al rilascio di qualsivoglia titolo autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto per le ragioni di seguito specificate. Da verifiche effettuate sulla base della documentazione resa disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, è data rilevare una evidente interferenza tra le turbine del progetto proposto dalla RWE Renewables Italia S.r.l., recante codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5967 ed il progetto della scrivente, individuato, invece, con il codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 5522. Difatti le n. 8 turbine eoliche previste dal progetto RWE Renewables Italia S.r.l. sono situate ad una distanza inferiore ai 3 diametri individuati come limite per ridurre al minimo le potenziali interferenze tra i due impianti in progettazione.

Schematicamente, si rappresenta quanto di seguito.

Come può evincersi dalla tabella riassuntiva a seguire, tutte le 8 turbine del progetto RWE si trovano ad una distanza inferiore ai 3 diametri (450 mt), da calcolarsi in considerazione del fatto che il progetto della scrivente prevede un modello di turbina di diametro pari a 150 mt.

RENEXIA S.p.A.

Società per Azioni soggetta  
all'Attività di Direzione e coordinamento  
di Toto Holding S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Viale Abruzzo, 410  
66100 Chieti (CH) Italy  
Tel. +39 0871 58745 r.a.  
Fax +39 0871 5874413


[info@renexia.it](mailto:info@renexia.it)

[www.renexia.it](http://www.renexia.it)  
[www.totoholding.it](http://www.totoholding.it)



Matrice Interdistanze tra le turbine									
Distanze espresse in metri	Parco Eolico Renexia - Progetto Marcone Campalattaro								
	MC01	MC02	MC03	MC04	MC05	MC06	MC07	MC08	
Parco Eolico RWE - Progetto LISA	WTG01	383	-----	373	-----	-----	-----	-----	
	WTG02	-----	158	144	302	-----	-----	-----	
	WTG03	-----	-----	-----	337	-----	-----	-----	
	WTG04	-----	-----	-----	-----	362	-----	-----	
	WTG05	-----	-----	-----	-----	183	318	-----	
	WTG06	-----	-----	-----	-----	-----	407	-----	
	WTG07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	212	365
	WTG08	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	162

Al fine di meglio osservare le interferenze sopra descritte, si riporta di seguito uno stralcio satellitare



Dove:

- 📍 MC01 – Turbine previste nel progetto Renexia S.p.A (Codice Procedura: 5522, data di presentazione istanza 10/09/2020);
- 📍 WTG01 – Turbine previste nel progetto RWE Renewables Italia S.r.l. (Codice procedura: 5967, data di presentazione dell'istanza 24/03/2021)

Per le ragioni suesposte, il procedimento avviato da RWE Renewables Italia S.r.l. deve essere concluso con esito negativo, perché inosservante delle misure minime volte a scongiurare l'interferenza con l'impianto progettato dalla scrivente Società, peraltro già in corso di autorizzazione al momento dell'avvio procedura di cui all'oggetto.

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento in merito, si invitano le SV a contattare:

- Di Matteo Emiliano, Email [e.dimatteo@renexia.it](mailto:e.dimatteo@renexia.it), Tel. 3386823968;
- Sticca Rosalba, email [r.sticca@renexia.it](mailto:r.sticca@renexia.it), Tel. 3356313176.

Distinti saluti

RENEXIA S.p.A.

Società per Azioni soggetta  
all'Attività di Direzione e coordinamento  
di Toto Holding S.p.A

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA  
Viale Abruzzo, 410  
66100 Chieti (CH) Italy  
Tel. +39 0871 58745 r.a.  
Fax +39 0871 5874413

Renexia S.p.A.

Lino Bergonzi

[info@renexia.it](mailto:info@renexia.it)

[www.renexia.it](http://www.renexia.it)  
[www.totoholding.it](http://www.totoholding.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

**SEZ. VII - R.G. 5222/2020**

**RICORSO INCIDENTALE**

**CON ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

Nell'interesse di **RENEXIA S.P.A.**, (C.F. e P.IVA 02192110696), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Lino Bergonzi, con sede legale in Chieti, Viale Abruzzo n. 410, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Di Cunzolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte sito in Napoli, Via Melisurgo n. 4 (fax 06.23318858; pec saradicunzolo@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in atti;

- RICORRENTE INCIDENTALE -

**CONTRO**

**RWE - RENEWABLES ITALIA S.R.L.**, (C.F. e P.IVA 06400370968), con sede in Roma, Via Andrea Doria, 41 G, in persona dei consiglieri di amministrazione e legali rappresentanti *pro tempore*, Ing. Ludovica Nigiotti e Avv. Alessandra Costantini, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Claudio Vivani (c.f. fax 0115075818; pec claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it), Simone Abellonio (c.f. fax 0115075818; pec simoneabellonio@pec.ordineavvocatitorino.it) e Lorenzo Lentini (c.f. fax 089253452; pec avvlorenzolentini@pec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Orazio Abbamonte pec orazioabbamonte@pec.giuffre.it), in Napoli, Viale Gramsci 16.

- RICORRENTE -

## NONCHÉ CONTRO

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81;
- **REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE “SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE” - U.O.D. ENERGIA, EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, GREEN ECONOMY, BIOECONOMIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola A6;
- **REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE 501700 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Via De Gasperi, 28;
- **REGIONE CAMPANIA - STAFF TECNICO AMMINISTRATIVO 501792 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Via De Gasperi, 28.

- RESISTENTI -

## NOTIZIANDONE

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, presso quest'ultima domiciliato in Napoli, Via Armando Diaz, 11;
- **MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO** in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso quest'ultima domiciliato in Napoli, via Armando Diaz, 11.

## NEL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO

- della dichiarazione di procedibilità di avvio del procedimento e della conseguente attribuzione del numero di protocollo n. 2020. 0477998



del 13 ottobre 2020 all'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., conosciuti in data 24 novembre 2020, presentata dalla Società Renexia S.p.A per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, da realizzare nei comuni di Morcone e Campolattaro, con opere accessorie ubicate nel comune di Pontelandolfo;

- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.

#### **NONCHÉ IN VIA INCIDENTALI PER L'ANNULLAMENTO**

- dell'assegnazione del numero di protocollo n. 2020. 0592758 del 11 dicembre 2020, attestante l'avvio del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., alla domanda presentata dalla Società RWE Renewables S.p.A in pari data, per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, da realizzare nei comuni di Morcone e Pontelandolfo (**doc. 1**);

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di procedibilità.

#### **FATTO**

I. Renexia S.p.a. (d'ora in avanti, per semplicità, solo Renexia) opera nel settore dello sviluppo, progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

In data 07.08.2020, ha presentato alla Regione Campania, Direzione Generale "Sviluppo economico e attività produttive" - U.O.D. Energia, Efficiamento e Risparmio Energetico, Green Economy, Bioeconomia, domanda di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei Comuni di Morcone (BN) e Campolattaro (BN) e delle relative opere accessorie

nel Comune di Pontelandolfo (BN), alla quale l'Amministrazione ha assegnato protocollo n. 2020. 0477998 del 13 ottobre 2020.

Con ricorso notificato il 14.12.2020, RWE - Renewables Italia S.p.a. (d'ora in avanti RWE), ha impugnato l'assegnazione del suddetto numero di protocollo, tacciando tale atto di illegittimità perché riferito ad una domanda asseritamente improcedibile, per i motivi brevemente riportati di seguito.

II. Come la esponente Società, RWE ha per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e ha proposto alla Regione Campania domanda di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto eolico, denominato "progetto Lisa", costituito da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 29,92 MW, per l'ampliamento del parco eolico "Morcone", esercito dalla ditta Dotto Morcone S.r.l., il cui capitale sociale è interamente detenuto da RWE. Ai fini della connessione del suddetto impianto alla rete di trasmissione nazionale, la ricorrente principale ha altresì previsto un'integrazione della Stazione Elettrica denominata "Pontelandolfo", servente l'impianto già in funzione.

Va rilevato che detto progetto è stato oggetto di due domande di autorizzazione unica da parte di RWE. Un primo, presentato in data 23.10.2021, è stato archiviato dall'Amministrazione regionale con nota prot. n. 1328-2020-51-6 P del 16/11/2020 (cfr. doc. 18, fascicolo di controparte), dove si legge che la valutazione di impatto ambientale, presentata da RWE presso l'ufficio VIA regionale, è stata rivolta ad un ufficio incompetente. In tale occasione, l'Amministrazione ha rilevato che il progetto autorizzando avesse ad oggetto un impianto costituente l'implemento di un parco eolico preesistente e, in quanto tale, rientrante tra i progetti la cui valutazione di impatto ambientale è di

competenza statale ai sensi dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, art. 2, lett. h).

In data 11.12.2020, la ricorrente principale ha presentato una seconda domanda (cfr. doc. 1), rivolta alle medesime Amministrazioni, per l'approvazione dello stesso progetto, rispetto al quale può agevolmente dedursi che anche quest'ultimo sia improcedibile per i motivi di cui sopra.

**III.** Come facilmente osservabile, i progetti delle due Società sono destinati ad insistere nella stessa zona, e sono in parte sovrapponibili, ragione a cui RWE tenta di agganciare il proprio interesse al ricorso e rispetto alla quale entrambe sono interessate alla realizzazione delle opere di rete per la connessione alla stazione elettrica servente la zona. Pertanto, in data 9 giugno 2020, Renexia e RWE hanno preso parte ad un incontro tecnico convocato da TERNA S.p.A., a seguito del quale hanno sottoscritto un accordo (cfr. doc. 3, fascicolo di controparte) per la condivisione della progettazione delle opere di rete, individuando RWE quale soggetto incaricato di tale adempimento tecnico, con l'impegno di trasmettere alla controinteressata il progetto completo prima che questo venga sottoposto a Terna per il rilascio del parere di rispondenza ai requisiti tecnici e, in seguito, dare tempestiva comunicazione a Renexia in caso di riscontro positivo.

**IV.** Inaspettatamente, RWE, previo accesso agli atti del procedimento unico avviato da Renexia, ha notificato il ricorso principale del presente giudizio, fondando il proprio interesse sulla circostanza per cui l'illegittima attribuzione del numero di protocollo alla domanda Renexia determinerebbe "*un'ingiusta precedenza*", in favore di quest'ultima, nella valutazione dei progetti.

Pertanto, al fine di meglio tutelare la propria posizione nel presente giudizio, con PEC del 23.12.2020 (**doc. 2**), Renexia ha a sua volta indirizzato alle competenti Amministrazioni istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento unico proposto da RWE, rivolgendola, nella specie, alla U.O.D. Energia, Efficientamento e Risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia della Regione Campania; alla Direzione generale 501700 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del medesimo Ente; al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo. La Direzione Generale 'Energia' della Regione ha consentito l'accesso agli atti di propria competenza in data 19.01.2021, nella qual sede la ricorrente incidentale ha avuto modo di estrarre copia della domanda di AU e dei relativi allegati tecnici.

Con nota del 28.01.2021 (**doc. 3**), invece, il MATTM ha dato riscontro alla suddetta istanza, rappresentando che non risultasse presentata alcuna istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 152/2006 dalla società RWE S.r.l.

Infine, nessuna risposta è pervenuta dallo Staff Tecnico Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione, sicché, rispetto all'accesso formulato in ordine ai documenti di competenza di questo Ufficio, in data 22 gennaio 2021, si è formato il silenzio-diniego a causa dell'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co. 4 della L. n. 241/1990.

Dalle attività di cui sopra, sono emersi gravi vizi nella documentazione prodotta da RWE, che inficiano in maniera insanabile la domanda di autorizzazione e ne precludono la procedibilità.

Pertanto, con il presente atto si propone ricorso incidentale per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.**

Preliminarmente, si rileva che il ricorso principale è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, l'odierna ricorrente ha impugnato la *“dichiarazione di procedibilità di avvio del procedimento e della conseguente attribuzione del numero di protocollo all'istanza di autorizzazione unica”* presentata da Renexia. In data 07.08.2020, lamentando che, in forza di tale (asseritamente) illegittimo avvio del procedimento, il progetto Renexia, in buona parte sovrapponibile con quello RWE, godrebbe *“ingiustamente di precedenza rispetto al Progetto Lisa”*.

Il ricorso introduttivo è inammissibile. *In primis*, in ragione della natura dell'atto, che in quanto meramente endoprocedimentale, non è di per sé idoneo a produrre effetti lesivi, sia in capo al destinatario dell'atto finale, sia, vieppiù, in capo a terzi.

In secondo luogo, la ricorrente principale neppure vanta un interesse strumentale, individuabile nell'utilità che la parte ricorrente potrebbe ricavare dall'eventuale accoglimento della domanda svolta in giudizio. A ben vedere, difatti, anche nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento del ricorso principale la domanda Renexia venisse archiviata, e il progetto RWE valutato in assenza della 'concorrente', questo non potrebbe in alcun modo avere esito positivo, per i motivi meglio specificati nei prossimi paragrafi del presente atto.

Si aggiunge, altresì, che la medesima eccezione di inammissibilità non sia in alcun modo riferibile al presente ricorso incidentale, posto che lo stesso ha il precipuo scopo di sostenere l'improcedibilità della

domanda proposta da RWE e la conseguenziale inammissibilità del ricorso nel quale Renexia è parte controinteressata (ed oggi ricorrente incidentale), con la conseguenza che quest'ultima, a differenza della ricorrente principale, vanta un effettivo e concreto interesse, sorto proprio a seguito dell'introduzione del presente giudizio.

Deve altresì rilevarsi che il presente ricorso assume altresì carattere preliminare nella presente vertenza processuale, proprio perché volto a dimostrare anche l'inammissibilità di quello principale. È noto, infatti, che il giudice decide la controversia secondo l'ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione. Pertanto, *“il rapporto di priorità logica nell'ordine di decisione della controversia delle questioni prospettate dalle parti consente che siano decise, con precedenza su ogni altra sollevata con il ricorso principale, le questioni dedotte con il ricorso incidentale [...], qualora dalla definizione di queste ultime discendano soluzioni ostantive o preclusive dell'esame delle ragioni dedotte col ricorso principale”* (così, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 07.04.2011).

Ciò premesso, la domanda di autorizzazione unica proposta da RWE è improcedibile e, per l'effetto, l'attribuzione alla stessa di un numero di protocollo illegittima per i motivi di seguito esposti.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 12 DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387 E S.M.I.; PUNTI 13 E 14 DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE E CARENZA DEI PRESUPPOSTI.**

I.I Con il ricorso principale, RWE ha denunciato un'asserita incompletezza della domanda di autorizzazione unica presentata da Renexia, sostenendo che la stessa mancasse di alcuni allegati che il DM 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) individua come contenuto minimo della domanda e che, in assenza di questi, il procedimento non possa essere avviato. Richiama, a tal fine, la disposizione del punto 14.4. delle Linee guida nazionali, ai sensi del quale *“entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa”*.

Specifica la ricorrente principale che l'Amministrazione avrebbe avviato il procedimento di autorizzazione unica proposto da Renexia tramite l'assegnazione del numero di protocollo, ma dall'accesso agli atti non risulterebbe alcuna attività di verifica sulla completezza della domanda.

In ragione di ciò, ritiene che il numero di attribuzione di protocollo non solo non potesse essere apposto, ma che tale avvio sia stato disposto in assenza di istruttoria.

Ebbene, premettendo che non sussiste una norma che ponga in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di verbalizzare eventuali attività di controllo circa la completezza formale della domanda, deve in prima battuta rilevarsi che le medesime contestazioni svolte da

controparte possono essere mosse, anche in termini ben più gravi, rispetto alla domanda da quest'ultima presentata.

Ed infatti, è facilmente constatabile che alla domanda di autorizzazione unica proposta da RWE sia stato attribuito numero di protocollo 2020.0592758 del 11.12.2020 delle ore 13.25, pressoché contestualmente alla presentazione dell'istanza, che riporta pari data (cfr. doc. 1).

Alla luce di tale circostanza, appare davvero arduo immaginare come la Regione, nell'arco di poche ore, abbia potuto svolgere una verifica sulla completezza, anche solo formale, della suddetta domanda, prima di assegnare alla stessa un numero di protocollo.

Sicché deve concludersi che, sotto tale profilo, l'istanza di RWE presenti una carenza di istruttoria ben più grave rispetto a quella denunciata da controparte in ordine alla domanda di Renexia, il cui procedimento è stato avviato il 13.10.2020, oltre due mesi dopo la presentazione dell'istanza, avvenuta il 07.08.2020.

Laddove, quindi, vogliamo scorgersi *deficit* istruttori nell'agire amministrativo in sede di preliminare verifica sulla completezza della domanda, con conseguente illegittimità dell'avvio del procedimento con attribuzione del numero di protocollo, queste sarebbero sicuramente riferibili al procedimento proposto da RWE, piuttosto che in quello dell'odierna ricorrente.

**II.II** L'incompletezza della domanda di RWE, e la conseguente illegittimità dell'avvio del relativo procedimento, trova conferma nel fatto che il progetto autorizzando manca di alcuni fondamentali allegati tecnici richiesti proprio dal punto 13.1 delle Linee guida nazionali, che la ricorrente principale richiama avverso la domanda di Renexia.

Ed infatti, la ricorrente principale omette di allegare alla propria domanda di procedimento unico il progetto delle opere per la



connessione alla rete, o meglio, allega una serie di elaborati progettuali predisposti da una società terza in relazione ad impianti diversi.

Ed infatti, RWE ha allegato un progetto predisposto nel 2011 dalla Società REC S.r.l., operante nel diverso settore dell'idroelettrico (**doc. 4**), al quale, secondo quanto dichiarato dalla proponente, sarebbe già stata riconosciuta la compatibilità ambientale. In un diverso allegato, denominato *“Relazione descrittiva”* (**doc. 5**) viene spiegato che lo scopo di detto documento sarebbe quello di raffrontare due progetti di connessione (ossia quello predisposto da REC e un secondo, invece, a cura di Terna S.p.a.) al fine di *“permettere alla società Renewables Italia srl di portare in autorizzazione lo stesso progetto REC della linea di alta tensione”*.

La ricorrente principale ha pertanto ritenuto di poter allegare alla propria domanda un progetto per delle opere di connessione neppure lontanamente riferibile all'impianto autorizzando che, peraltro, nemmeno risulta benestariato dal Gestore di rete. Ciò dovrebbe 'dimostrare' che presentando il medesimo progetto – redatto (solo) dieci anni fa per la connessione di un impianto idroelettrico – in sede di procedimento autorizzatorio, la proponente dovrebbe a sua volta ottenere un'approvazione.

Pare potersi serenamente affermare che l'allegazione appena descritta sia ben lontana dal soddisfare quanto richiesto dalla lettera a) del punto 13.1 delle Linee guida nazionali, che richiede l'allegazione, alla domanda di procedimento unico, del *“progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili”*. Non dovrebbe essere necessario specificare che trattasi di un progetto avente ad oggetto le opere di connessione necessarie a collegare l'impianto autorizzando

alla rete nazionale. Diversamente opinando, come fatto dalla ricorrente principale, sarebbe consentito di allegare alla domanda un qualsiasi progetto di connessione riferito ad un diverso impianto rispetto a quello sottoposto all'Amministrazione come fosse una 'presupposizione', di fatto inesistente.

Pare piuttosto che RWE, così agendo, abbia voluto aggirare la normativa e presentare una domanda solo formalmente completa, ma carente nei contenuti, posto che, come anticipato in narrativa, la progettazione delle opere di rete era oggetto dell'accordo siglato tra Renexia ed RWE, e in forza del quale quest'ultima, deputata alla predisposizione del progetto, è tenuta a trasmettere tempestivamente lo stesso all'odierna ricorrente nel momento in cui fosse definitivo.

Ebbene, si rileva che nessuna comunicazione in merito è mai pervenuta alla esponente Società, sicché deve concludersi che – salva l'inosservanza da parte di RWE dei propri impegni contrattuali – la ricorrente principale non dispone, allo stato, di un progetto di connessione.

Non solo, quindi, la proponente ha presentato una istanza di autorizzazione unica incompleta, e quindi improcedibile, ma lo ha fatto artatamente, prospettando all'Amministrazione precedente una completezza solo formale della propria domanda.

**II.III** La domanda di RWE è altresì incompleta perché manca di un ulteriore documento che il DM 10 settembre 2010 annovera tra i contenuti minimi della istanza di autorizzazione unica. Ci si riferisce alla relazione redatta dal Gestore della rete, che il punto 13.1 delle Linee guida nazionali, alla lettera k), richiede nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le relative opere siano

soggette a valutazione di impatto ambientale. Pare evidente che l'opera autorizzanda rientri tra quelle sopra individuate.

Ciò in quanto, anzitutto, il tipo di impianto è sottoposto alla procedura VIA, come meglio si dirà in seguito, oltre che, come già esposto, l'impianto proposto da RWE è destinato a connettersi alla rete nazionale attraverso un'integrazione della Stazione Elettrica denominata "Pontelandolfo", già in funzione per la connessione dell'Impianto "Morcone" e con il quale, quindi, si prevede che ne condivida l'utilizzo. E non solo, è altresì noto che le opere di connessione alla rete siano oggetto di accordo tra le Società parte di questo giudizio e che lo stesso prevedesse un ampliamento della medesima stazione, alla quale dovrà confluire l'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti.

E laddove i rilievi di cui sopra non dovessero bastare, sarà sufficiente fare riferimento al preventivo di rete presentato dalla ricorrente principale (**doc. 6**), dove testualmente si legge che *"al fine di razionalizzare l'utilizzo della stazione di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione"*.

Quanto appena rilevato dimostra che la domanda presentata da RWE manca di un ulteriore e necessario documento tecnico, che la stessa ha ommesso di allegare.

Alla luce di tali prime considerazioni, deve concludersi che il progetto RWE è incompleto e, per l'effetto, non approvabile, perché la relativa istanza manca di quella documentazione che le Linee guida nazionali impongono come requisito minimo della domanda di procedimento unico, il cui avvio, ai sensi del punto 14.4. dello stesso decreto, può essere disposto solo al ricevimento dell'istanza completa dei contenuti minimi.

Per le ragioni di cui sopra, l'avvio del procedimento di autorizzazione dell'impianto RWE è illegittimo.

**III. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTT. 19 E SS. DEL D.LGS. 152/2006; ALLEGATI II E II-BIS ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006; ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003.**

III.I Aldilà delle carenze documentali sopra segnalate, va altresì rilevato che la domanda di procedimento unico proposta da RWE presenta un ulteriore ed insanabile vizio che ne rende impossibile l'accoglimento, ossia la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale presso un Ufficio regionale e quindi non competente ad esaminare i contenuti di un progetto, invero, sottoposto alla verifica di assoggettabilità VIA di competenza statale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale).

Come già esposto, detto progetto ha ad oggetto un impianto denominato "Lisa", di potenza dichiarata di 29,9 MW da costruirsi nei Comuni di Morcone e Pontelandolfo. Tale impianto, come anche emerge dalla sola lettura del titolo del progetto (**doc. 7**), rappresenta un completamento del parco eolico "Morcone", esercito, lo si ripete, dalla ditta Dotto Morcone S.r.l., le cui quote sono detenute interamente dalla ricorrente principale. Ne è dimostrazione il fatto che per la connessione dell'impianto "Lisa" alla rete di trasmissione nazionale, RWE ha altresì previsto l'ampliamento e il potenziamento della Stazione Elettrica "Pontelandolfo", alla quale è già connesso l'impianto in esercizio.

Ebbene, l'art. 2 dell'Allegato II-bis alla parte seconda del Testo Unico Ambientale, già richiamato sopra, riconduce tali categorie di progetti a quelli sottoposti alla verifica di assoggettabilità ambientale di

competenza statale. Nella specie, la lettera h) della norma annovera le *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi”*.

Ed appunto, come già ampiamente chiarito, il progetto “Lisa” costituisce proprio un'estensione dell'impianto “Morcone”, già autorizzato e in funzione, il quale a sua volta rientra, come richiesto dalla norma sopra riportata, tra gli impianti di cui all'Allegato II, nella specie al punto 2, ultimo paragrafo, ossia tra gli *“impianti di produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”*.

La ricorrente principale ben si guarda dall'indicare la potenza dell'impianto già esistente, sia negli scritti difensivi che nella documentazione a corredo della domanda di procedimento unico. Tuttavia, proprio nella nota con la quale la Regione ha archiviato la prima domanda proposta per l'autorizzazione del medesimo progetto (cfr. doc. 18, fascicolo di controparte) l'Ente rileva che l'impianto già esistente possiede una potenza pari a 57 MW, che supera abbondantemente la soglia indicata dalla norma contenuta nell'Allegato II.

Parrebbe, invero, che la proponente, prospettando la costruzione di un impianto poco al di sotto della soglia prevista per la VIA di competenza statale, abbia tentato di eludere la disciplina dettata in materia.

Sul punto, si rende necessario fare un rapido riferimento alle definizioni fornite dal DM 23 giugno 2016, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che pongono delle fondamentali indicazioni volte ad ostacolare la pratica dell'artato frazionamento degli impianti.

Nella specie, l'art. 23 del suddetto decreto individua come elemento indicativo di un artato frazionamento l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, proprio come nel caso *de quo*.

Ebbene, in quanto emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Decreto di cui sopra pone dei principi di strategia e tutela ambientale comuni alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e comunque utili a muovere delle conclusioni anche rispetto alla situazione di fatto sottesa al presente giudizio.

Nella specie, il breve inciso di cui sopra, permette di escludere che il progetto "Lisa" costituisca un nuovo impianto e che, in ragione della potenza dichiarata, rientri tra i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. Infatti, come anche affermato dalla ricorrente principale, l'autorizzando progetto costituisce l'ampliamento del già esistente impianto gestito dalla Dotto Morcone; i due impianti sono sicuramente riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, detenendo una Società l'intero capitale sociale dell'altra; l'energia prodotta dai medesimi è destinata a confluire nella stessa stazione elettrica.

Ciò premesso, non può che concludersi che il progetto "Lisa" costituisca una estensione di un impianto eolico con potenza complessiva superiore a 30 MW e, in quanto tale, soggetto alla verifica di assoggettabilità, ed eventuale e conseguente VIA, di competenza statale.

Il relativo Studio di Impatto Ambientale avrebbe pertanto dovuto essere presentato innanzi alla competente Amministrazione statale, ossia il Ministero dell'ambiente.

Tuttavia, dall'accesso agli atti relativi alla domanda RWE risulta il contrario.

Si ribadisce che la esponente Società non ha tuttora ricevuto risposta dall'Ufficio regionale deputato alle valutazioni e autorizzazioni ambientali, rispetto alla quale, con il presente atto verrà altresì richiesto l'accertamento del silenzio illegittimamente serbato.

Ciononostante, la documentazione ottenuta in sede di accesso permette di muovere le dovute censure in ordine alla incompetenza dell'Amministrazione procedente, in ogni tempo integrabili nel caso in cui dovessero emergere nuovi atti allo stato non posseduti.

Ed in particolare, tra la documentazione tecnica allegata alla istanza di RWE, è presente uno studio di impatto ambientale recante l'intestazione della Regione Campania (cfr. doc. 7). Ciò dimostra come la ricorrente persevera nel voler sottoporre all'Ufficio regionale una procedura per la quale non è competente. E tanto è confermato dalla nota di riscontro del Ministero dell'Ambiente (cfr. doc. 3) alla istanza di accesso agli atti formulata da Renexia, nel quale l'Amministrazione testualmente comunica che *“non è stata presentata alcuna istanza di provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs 152/2006 dalla società RWE S.r.l.”*.

La circostanza di cui sopra determina una insanabile improcedibilità della domanda di autorizzazione unica perché, a differenza dei vizi o carenze di carattere documentali, per i quali il responsabile del procedimento ha il potere di richiedere correzioni o integrazioni, quello in argomento afferisce ad un sub-procedimento prodromico rispetto a quello di autorizzazione, i cui esiti sono destinati a confluire nella

conferenza di servizi e determinare il risultato finale del procedimento unico.

Va da sé che un'istanza di procedimento VIA presentata innanzi ad un'Amministrazione incompetente è destinata a determinare un'invalidità genetica dell'intero procedimento, tanto da dover essere arrestato all'avvio, non essendo neppure consentibile abusare degli strumenti procedurali, coinvolgendo inutilmente le Amministrazioni in *iter* infruttuosi.

Nella condizione appena prospettata, la prosecuzione ed eventuale conclusione della procedura di VIA nell'ambito del procedimento unico è destinata a portare alla emanazione di due atti illegittimi, per incompetenza il primo e in via derivata il secondo.

Onde evitare le conseguenze di cui sopra, il responsabile del procedimento non può che rilevare la propria incompetenza (come peraltro già fatto rispetto al medesimo progetto – cfr. doc. 18, fascicolo di controparte) ed archiviare l'intero procedimento unico, che manca di un sub-procedimento imprescindibile ai fini del rilascio del provvedimento finale.

Anche per i motivi appena illustrati, il procedimento di autorizzazione unica proposto da RWE è improcedibile e, pertanto, l'assegnazione del numero di protocollo, e conseguente avvio, illegittimo.

#### **ISTANZA EX ART. 116**

Come già esposto, con istanza trasmessa via PEC in data 23.12.2020 (cfr. doc. 2), Renexia ha formulato istanza di accesso agli atti rivolta a tutte le Amministrazioni interessate dal procedimento unico proposto da RWE ma, alla data del 22 gennaio 2021, in mancanza di riscontro da parte dello Staff tecnico per le valutazioni ambientali della Regione



Campania, si è perfezionato il silenzio-diniego rispetto alla suddetta richiesta.

Eppure, nell'istanza, l'odierna ricorrente ha ben chiarito di essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata e ricollegata alla documentazione richiesta, proprio manifestando l'esigenza di difendersi nel presente giudizio. Pare che alcun dubbio possa sollevarsi in ordine all'interesse concreto rispetto ai suddetti atti, come pure confermato dalla condotta delle altre Amministrazioni interpellate, le quali hanno dato un riscontro pressoché immediato alla istanza formulata da Renexia.

Ed è altresì indubbio che un'apprensione completa della documentazione esistente rappresenti un elemento necessario per permettere alla ricorrente incidentale di svolgere tutte le necessarie e più approfondite valutazioni in ordine alla propria difesa nel presente giudizio, anche alla luce dei motivi ivi esposti.

Per tale motivo, l'Amministrazione deve essere condannata all'ostensione della documentazione richiesta, che, si precisa, neppure rientra nel novero degli atti sottratti al diritto di accesso ex art. 24, commi 1 e 6, della l. n. 241 del 1990.

Pertanto, in pendenza del presente giudizio, cui l'istanza di accesso è connessa, l'odierna ricorrente propone altresì istanza ex art. 116 c.p.a..

#### **P.Q.M.**

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere il suesteso ricorso incidentale e per l'effetto, rigettare il ricorso principale perché inammissibile prima ancora che infondato.

In accoglimento della domanda di cui all'art. 116 c.p.a., voglia Codesto Giudice annullare il silenzio-diniego dell'Amministrazione sull'istanza

di accesso agli atti presentata dalla odierna ricorrente in data 23.12.2020 e, per l'effetto, ordinare alla medesima l'esibizione di tutti i documenti richiesti.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si deposita la documentazione come da separato foliaro.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura fissa pari a € 650,00.

Roma, 12 febbraio 2021

Avv. Sara Di Cunzolo

